

**REGOLAMENTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO**  
**DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Approvato dal CdA in data 17/02/2026

## 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 – Lo scopo del presente Regolamento è quello di definire, nel rispetto del piano strategico determinato dal Consiglio di Amministrazione, i criteri e le modalità utilizzate dalla Fondazione Destination Florence Convention & Visitors Bureau (di seguito la “Fondazione”) per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito il “Codice dei contratti pubblici” o anche solo il “Codice”).

## 2 – PRINCIPI GENERALI

2.1 – Il presente Regolamento è redatto in conformità con i principi generali definiti dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, la Fondazione:

- persegue il principio del **risultato**, *ex* art. 1, comma 1, del Codice, che impone alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- persegue il principio del **buon andamento** e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, *ex* art. 1, comma 3, del Codice, impiegando in maniera ottimale le sue risorse nel perseguimento dell’interesse pubblico indicato nello Statuto della Fondazione;
- persegue il principio dell’**accesso al mercato** e dei correlati principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e di proporzionalità, *ex* art. 3 del Codice, applicando valutazioni eque ed imparziali dei concorrenti, oltre ad eliminare ostacoli o restrizioni nella predisposizione di offerte e nella loro valutazione;
- persegue i principi di **buona fede e tutela dell’affidamento**, *ex* art. 5 del Codice, che si traducono nella realizzazione di una condotta leale ed improntata alla

correttezza;

- persegue il principio della **solidarietà e sussidiarietà orizzontale**, ex art. 6 del Codice, con particolare riferimento ai rapporti con soggetti pubblici e privati;
- persegue gli obiettivi di **sostenibilità ambientale, sociale** e di ***governance***, in conformità con quanto previsto dalla disciplina europea e nazionale.

2.2 – La Fondazione garantisce altresì la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti, ai sensi degli artt. 19 ss. del Codice dei contratti pubblici.

2.3 – Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere interpretate ed applicate in coerenza con quelle inserite all'interno del Codice dei contratti pubblici e delle disposizioni legislative nazionali ed europee in quanto applicabili.

### **3 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

3.1 – In conformità all'art. 50, comma 1, del Codice, la Fondazione osserva le seguenti procedure di affidamento:

- a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Fondazione;
- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Fondazione;
- c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

- d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici;
- e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

3.2 – La Fondazione, laddove lo ritenga opportuno e ove conforme alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, può disporre che l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea avvenga secondo le procedure previste dall'art. 70 del Codice.

## **4 – AFFIDAMENTO DIRETTO**

4.1 – Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, l'affidamento diretto può essere preceduto dalla richiesta di preventivi a due o più operatori economici laddove l'importo sia superiore ad euro 40.000.

4.2 – In tali casi, in conformità con quanto previsto dall'art. 52 del Codice, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, di quelli di carattere speciale inerenti alla capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale.

4.3 – La Fondazione verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione

individuato con modalità predeterminate ogni anno.

## **5 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

5.1 – Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) dell'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, la Fondazione procede all'affidamento sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.

5.2 – La procedura si articola in quattro fasi:

- a) decisione di contrarre, secondo le formalità previste dal presente Regolamento;
- b) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- c) invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati;
- d) valutazione delle offerte, scelta dell'aggiudicatario e stipula del contratto.

5.3 – Nelle procedure competitive di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in cui il criterio di aggiudicazione sia individuato nell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Fondazione nomina una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il RUP può essere componente della Commissione, anche con funzioni di Presidente *ex art.* 51 del Codice.

5.4 – In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Fondazione può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche nell'organizzazione di altri soggetti pubblici o tra professionisti esterni.

5.5 – Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati commessi in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;

- b) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

## **6 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

6.1 – L'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene nel rispetto del principio di rotazione (*ex art. 49 del Codice*), al fine di garantire la concorrenza, la distribuzione delle opportunità di contrattazione, la non discriminazione degli operatori economici potenzialmente idonei.

6.2 – In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

6.3 – In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione precedentemente resa, la Fondazione può invitare il contraente uscente o individuarlo quale affidatario diretto.

6.4 – Per i contratti affidati con le procedure negoziate senza bando, la Fondazione può non applicare il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6.5 – È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000, dandone motivazione nell'atto di affidamento.

## **7 – INDAGINI DI MERCATO ED ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

7.1 – Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più idonee dalla Fondazione e possono essere differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, assicurando in ogni caso la pubblicità dell'indagine. Se si procede mediante avviso pubblico, la durata della pubblicazione dell'avviso è stabilita in ragione della rilevanza del contratto e non può essere comunque inferiore a quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza sino ad un minimo di cinque giorni.

7.2 – La Fondazione può altresì istituire elenchi degli operatori economici da invitare alle procedure. Gli elenchi sono istituiti previo avviso da pubblicarsi sul sito *web* della Fondazione o reso noto mediante altre idonee forme di pubblicità, in cui sono indicati i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui la Fondazione intende eventualmente suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.

7.3 – L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti, tra i quali obbligatoriamente l'assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Fondazione delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

7.4 – La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione di norma nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggior termine non superiore a 90 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale all'accoglimento dell'istanza di iscrizione.

Essa può procedere anche alla verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

7.5 – Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Fondazione.

## **8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

8.1 – I requisiti di ordine speciale di partecipazione, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e conformi all'art. 100 del Codice dei contratti pubblici, sono fissati dal Consiglio di amministrazione o, nei limiti dei poteri conferiti, dal direttore all'atto della deliberazione di avvio della procedura di selezione.

8.2 – Potranno essere richiesti requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale con richiesta di attestazione dell'iscrizione al Registro imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell'attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria con richiesta di dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, con richiesta di attestazione di competenze professionali ed esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nel triennio precedente, o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

8.3 – Per i contratti di lavori di importo superiore a 150.000 euro il possesso dei requisiti è documentato con la produzione di una attestazione rilasciata da organismi di attestazione (SOA) autorizzati dall'ANAC.

## **9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE**

9.1 – Non possono stipulare contratti con la Fondazione e sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti coloro che si trovino in una delle situazioni ostative previste dagli artt. 94 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.

9.2 – Qualora la situazione ostativa sopravvenga nel corso della procedura, è motivo di esclusione dalla stessa e, qualora sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto, è motivo di risoluzione del rapporto.

9.3 – Ai sensi dell'art. 24 del Codice, il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli artt. 94, 95, 98, 100 del Codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento avviene tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

## **10 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

10.1 – La Fondazione si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice per le procedure di affidamento, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di decisione a contrarre.

10.2 – La Fondazione potrà richiedere tale garanzia provvisoria ex art. 106 del Codice in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lettere c), d), e), qualora ricorrano specifiche esigenze indicate nella decisione di contrarre o nell'avviso di indizione della procedura o in atto equivalente. Se la garanzia

provvisoria è dovuta, il suo ammontare non potrà superare l'1% dell'importo previsto dall'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento e può essere costituita sottoforma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

10.3 – La Fondazione ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva *ex art.* 53, comma 4, del Codice per l'esecuzione dei contratti di cui al presente Regolamento, dandone adeguata motivazione.

10. 4 – In ogni caso, le garanzie di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle condizioni previste dagli artt. 53, 106 e 117 del Codice dei contratti pubblici.

## **11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

11.1 – Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 e nel rispetto di tutto quanto previsto dall'Allegato I.2 del Codice, cura lo svolgimento delle procedure disciplinate dal presente Regolamento.

11.2 – Il nominativo del RUP è indicato nel bando, o nell'avviso, o nell'invito, o nel provvedimento di affidamento diretto.

11.3 – Il RUP può essere affiancato, in ragione della particolare complessità dell'affidamento, da una struttura di supporto istituita dalla Fondazione o può affidare incarichi di assistenza nell'esercizio delle proprie funzioni, nei limiti previsti dall'art. 15, comma 6, del Codice.

## **12 – ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO E DECISIONE DI CONTRARRE**

12.1 – In caso di affidamento diretto, la Fondazione individua, con un unico atto, l'oggetto, il nominativo del RUP, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale, oltre – ove ne ricorrano i presupposti – le ragioni della deroga all'applicazione del principio di rotazione. Agli affidamenti diretti provvede il Consiglio di amministrazione con delibera o, nei limiti dei poteri delegati, il direttore.

12.2 – Qualora l'affidamento diretto sia stato preceduto dalla richiesta di preventivo a due o più operatori economici, la richiesta deve contenere tutte le informazioni utili e necessarie alla precisa individuazione dell'oggetto del contratto e alla formulazione della proposta da parte degli operatori, oltre all'indicazione del termine entro il quale far pervenire la proposta. Ricevute le proposte, la Fondazione affida il contratto senza necessità di svolgere una procedura comparativa.

12.3 – Prima dell'avvio delle altre procedure di affidamento, la Fondazione con apposito atto, adotta la decisione di contrarre. La decisione di contrarre è deliberata dal Consiglio di amministrazione o, nei limiti dei poteri delegati, dal direttore della Fondazione. La delibera indica le ragioni del contratto, l'oggetto, l'importo massimo, le principali clausole contrattuali con la previsione di eventuali penali nonché di eventuali garanzie fideiussorie, la procedura di scelta, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e il nominativo del RUP. Con la decisione di contrarre possono essere anche indicate le eventuali garanzie fideiussorie da richiedere all'aggiudicatario per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

12.4 – A seguito dell'adozione del provvedimento di decisione di contrarre, la Fondazione verifica in capo al contraente il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

12.5 – L'espletamento della procedura può essere delegato a centrali di committenza o altri soggetti idonei. All'aggiudicazione del contratto provvede l'organo che ha deliberato l'avvio della procedura.

## **13 – STIPULA DEL CONTRATTO**

13.1 – Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avviene, a

pena di nullità, in forma scritta, come previsto dall'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

13.2 – In caso di affidamenti diretti o di procedura negoziata, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi previsti negli altri Stati membri dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

13.3 – Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice, ai contratti affidati in conformità al presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 32 giorni per la stipula del contratto.

#### **14 – SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E REVOCA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

14.1 – L'avvio delle procedure di affidamento non vincola in alcun modo la Fondazione, che rimane libera di non procedere all'affidamento sino alla formale aggiudicazione del contratto.

14.2 – Gli avvisi, le richieste di offerta, le lettere di invito e gli altri atti delle procedure di affidamento non determinano il sorgere di diritti o interessi legittimi a favore degli operatori economici e non vincolano in alcun modo la Fondazione, che rimane libera di non procedere con l'aggiudicazione del contratto.

14.3 – La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o revocare in qualsiasi momento le procedure di affidamento pendenti, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

14.4 – La Fondazione può procedere all’aggiudicazione del contratto anche nel caso in cui pervenga un’unica offerta, purché ritenuta adeguata alle esigenze da soddisfare.

## **15 – CIG E TRACCIABILITÀ**

15.1 – Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti della Fondazione devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

15.2 – Salvo quanto previsto per i contratti esclusi dall’applicazione del presente Regolamento, ciascuna transazione della Fondazione deve riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’ANAC. Il CIG è acquisito dal RUP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate, che gestiscono il ciclo vita del contratto mediante scambio di dati e informazioni con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

15.3 – Ai sensi degli articoli 1, commi 65 e 67, della l. n. 66/2005 e 222, comma 12, del Codice, nonché in conformità alla Delibera ANAC n. 610/2023, per ogni affidamento di valore superiore a 40.000,00 € è dovuto il contributo ad ANAC.

## **16 – CONTRATTI ESCLUSI**

16.1 – Le disposizioni del presente Regolamento, anche ai sensi dell’art. 56 del Codice, non si applicano ai seguenti contratti relativi a:

- a) acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o

riguardanti diritti su tali beni;

- b) incarichi per servizi legali di: arbitrato e di conciliazione; rappresentanza legale della Fondazione; consulenza legale fornita alla Fondazione; servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- c) contratti di lavoro per i quali trova applicazione il Regolamento per la selezione del personale;
- d) contratti di sponsorizzazione attiva per cui trova applicazione Regolamento sulle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali.

## **17 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

17.1 – In conformità ai principi di pubblicità e trasparenza, gli atti delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente regolamento sono resi ostensibili nelle modalità e nei termini di cui all'art. 35 del d.lgs. 36/2023.

17.2 – In particolare, la Fondazione assicura il diritto di accesso in modalità digitale, prevedendo la possibilità per i concorrenti di accedere direttamente ai dati, alle informazioni e ai documenti caricati dalla Fondazione sulla piattaforma digitale, salvo quanto previsto dall'art. 35, commi 2, 3 e 4, del Codice.

17.3 – La Fondazione osserva altresì quanto disposto dall'art. 19 del Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.

## **18 – CONFLITTO DI INTERESSI**

18.1 – La Fondazione persegue all'interno della sua attività il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, adottando misure adeguate sia nella fase di svolgimento della procedura di gara, che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

18.2 – Si configura un conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del Codice dei contratti pubblici.

18.3 – In coerenza con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell'azione della Fondazione, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi.

18.4 – Qualsiasi soggetto che versi una situazione di conflitto di interessi si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione *ex art.* 16 del Codice.

18.5 – Il soggetto al quale sono affidati i compiti propri del RUP e tutte le altre figure a qualunque titolo e per qualunque ragione coinvolte nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono tenute, in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto interessi, a darne immediata comunicazione scritta al direttore della Fondazione e ad astenersi immediatamente da qualunque azione o atto connessi direttamente e/o indirettamente alla procedura che li vede coinvolti.

## **19 – SPESE ECONOMICHE**

19.1 – Il presente Regolamento non si applica alle spese economiche, ovvero a quelle spese di modico importo e necessarie per il funzionamento della Fondazione, che non originano da contratti di appalto, ma da esigenze contingenti non programmabili, tali da rendere indispensabile il pagamento immediato.

19.2 – È costituito presso la Fondazione un fondo cassa, cui il Responsabile designato può attingere per far fronte alle spese economiche. A fronte dei pagamenti effettuati e

tracciati il Responsabile registra le uscite e dispone periodicamente la reintegrazione del fondo stesso.

19.3 – Il fondo economale può essere utilizzato per le seguenti spese:

- a) spese per piccole riparazioni straordinarie e non previste, inclusi i materiali di ricambio;
- b) spese postali e telegrafiche e per l'acquisto di valori bollati;
- c) spese per piccola cancelleria;
- d) spese per mobilità del personale su mezzi pubblici, non rientranti nell'ambito delle missioni;
- e) spese per l'acquisto di stampa quotidiana, periodica e simili;
- f) imposte e tasse (es: spese contrattuali, di registrazione e visure catastali e camerali, canoni di abbonamenti internet, radiofonici e televisivi, diritti erariali, oneri derivanti da contenziosi, oneri doganali);
- g) spese per la pubblicazione di annunci di lavoro su appositi portali/social network;
- h) piccole spese che si rendono necessarie per eventi contingenti legati alla Fondazione.

19.4 – Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 136/2010 ss. mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

19.5 – Le spese di cui al presente paragrafo sono escluse dall'obbligo di acquisizione del codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

## **20 – NORME FINALI**

20.1 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, i regolamenti e provvedimenti attuativi dello stesso, se e in quanto compatibili.

20.2 – Il presente Regolamento è sottoposto a monitoraggio periodico, al fine di adeguarne le disposizioni ad eventuali previsioni normative o regolamentari sopravvenute.

20.3 – Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

20.4 – Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione entra in vigore al momento della sua approvazione.

20.5 – I dati raccolti dalla Fondazione in applicazione del presente Regolamento sono trattati in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e come previsto dalle norme vigenti o applicabili in materia di contratti pubblici.

20.6 – Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della Fondazione.